

RISORSE DECENTRATE - ANNO 2009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA

1. PREMESSA

Il CCNL 22/1/2004 del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 ha previsto all'art. 31 la nuova disciplina delle risorse decentrate, distinguendole in due categorie: risorse decentrate stabili e risorse decentrate variabili.

La prima categoria di risorse (**Risorse decentrate stabili**) ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo.

Esse sono rappresentate, per espressa previsione contrattuale, dalle seguenti fonti di finanziamento:

- a) CCNL dell'1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;
- b) art. 4, commi 1 e 2, CCNL del 5.10.2001.

Le risorse decentrate stabili hanno come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch'essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile.

Ci si riferisce in particolare, agli oneri relativi: alle progressioni economiche orizzontali, alle posizioni organizzative (per gli enti dotati di personale con qualifica dirigenziale), agli oneri per la riclassificazione di alcune categorie di lavoratori secondo le previsioni del CCNL del 31.3.1999, alla quota dell'indennità professionale del personale educativo prevista dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, e dall'art. 6 del CCNL del 5.10.2001, alla quota di finanziamento della indennità di comparto di cui al successivo art 33, comma 4, lett. b) e c).

E' del tutto ovvio che le risorse "stabili" eventualmente ancora disponibili di anno in anno, dopo aver sottratto la quota destinata ad ulteriore finanziamento degli istituti "stabili" (progressioni orizzontali, P.O., ecc.), possono essere utilizzate, secondo la contrattazione decentrata, al sostegno di ulteriori interventi tipici del salario accessorio ad integrazione della quota delle risorse variabili.

Per completezza di informazione, occorre tenere anche presente che, con periodicità costante nel tempo, le risorse stabili già utilizzate per le progressioni orizzontali o per costruire la indennità di comparto, tornano nella disponibilità delle specifiche risorse decentrate a seguito delle cessazioni dal servizio o delle progressioni verticali del personale che ne ha beneficiato, secondo le specifiche indicazioni degli artt. 33 e 34 del CCNL 22/1/2004.

Il secondo gruppo di risorse (**Risorse decentrate variabili**) viene qualificato come risorse eventuali e variabili; queste sono correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali:

- 1) CCNL dell'1.4.1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15, commi 2 e 4; art. 15, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;
- 2) art. 4, commi 3 e 4, CCNL del 5.10.2001;
- 3) art. 54 CCNL del 14.9.2000;
- 4) art. 32, comma 6, del presente CCNL.

E' evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, possono essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con prioritaria attenzione agli incentivi per produttività.

2. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE RISORSE DECENTRATE

Per quanto concerne la determinazione delle risorse (allegato 1) si evidenzia quanto segue:

- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono state quantificate nelle misure contrattualmente previste (art. 31, comma 2, e art. 32, commi 1, 2 e 7, del CCNL 2002-2005; art. 4, comma 1, del CCNL 9/5/2006; art. 8, comma 2, del CCNL 11/4/2008) ed ammontano ad **€342.451,00**;
- le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità sono state quantificate nelle misure contrattualmente previste (art. 31, comma 3, e art. 32, commi 6 e 9, del CCNL 2002-2005; art. 8, comma 3, del CCNL 11/4/2008) ed ammontano ad **€94.964,00**, comprensive di economie derivanti dal fondo di produttività dell'anno 2008 per un importo di **€1.670,00**.

Pertanto, le risorse complessivamente disponibili ammontano ad **€437.415,00**.

Con le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, come previsto dagli articoli 33 e 34 del CCNL 2002-2005, sono stati finanziati i seguenti compensi (allegato 2):

- progressioni economiche orizzontali (**€126.156,00**);
- aree delle posizioni organizzative (**€4.167,00**);
- alte professionalità (**€4.750,00**);
- indennità di comparto (**€43.341,00**);
- indennità annua di €64,56 per i dipendenti inquadrati nella categoria A e nella categoria B percorso di carriera B1 (**€1.485,00**).

Quindi, gli utilizzi da fondi stabili sono pari ad **€179.899,00**.

L'ulteriore disponibilità di risorse stabili unita alle risorse variabili è stata destinata al finanziamento delle seguenti indennità:

- indennità di turno (**€27.358,00**), di lavoro festivo (**€13.634,00**), di rischio (**€7.020,00**), di reperibilità (**€34.632,00**) e di maneggio valori (**€295,00**), che sono state quantificate nelle misure previste dal vigente CCNL;
- compensi per attività disagiate (**€29.950,00**) e per specifiche responsabilità (**€61.833,00**), che sono stati quantificati nelle misure previste dal vigente CCNL;

- i compensi per progetti finalizzati relativi al piano di vigilanza estiva per l'importo di **€36.000,00** ed al piano di pronto intervento per il palazzo comunale di **€1.500,00** per un totale di **€37.500,00**;
- i compensi di cui all'art. 15, comma 1, lettera k, del CCNL 1998-2001 (**€21.403,00**);
- i compensi per incentivazione produttività e miglioramento servizi (**€23.891,00**).

L'Ente non ha potuto procedere all'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa prevista dall'art. 8 del CCNL 11/4/2008 e dall'art. 4 del CCNL 31/7/2009, non avendo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2007.

Inoltre, è stato condotto un monitoraggio della contrattazione integrativa per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, mediante una approfondita verifica su tutte le singole voci di entrata che compongono il fondo delle risorse decentrate con particolare riferimento alle basi di calcolo (monte salari) ed alle percentuali di incremento applicate in attuazione delle clausole contrattuali vigenti per tempo. Le rettifiche in aumento e diminuzione apportate ai fondi degli anni pregressi hanno determinato la necessità di effettuare dei recuperi. Pertanto, di comune accordo con le organizzazioni sindacali è stato definito un apposito piano (allegato 3) delle detrazioni da operare sui fondi degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

Giovinazzo, 30 dicembre 2009.

Il Dirigente 2° Settore
(Dott. Angelo Domenico Decandia)